
COMUNE DI MORGEX



COMMUNE DE MORGEX

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO E
MENSA SCOLASTICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°23 del 25/07/2023

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1- Finalità

1. I servizi di trasporto e mensa scolastica nella fascia di istruzione dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado sono istituiti come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, permettendo la frequenza scolastica degli alunni, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, familiari, sociali, psicofisiche e convinzioni religiose e favorendo la diffusione della scuola a tempo pieno, l'innovazione didattica ed educativa.

TITOLO II TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 2 – Aveni diritto

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria di Morgex.
2. In linea di principio sono esclusi dal servizio coloro che si trovano ad una distanza dalla scuola inferiore a 500 metri circa.
3. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.
4. In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto della seguente priorità: residenza nel Comune di Morgex, distanza abitazione/scuola, genitori entrambi lavoratori.

Art. 3 – Articolazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico si effettua in orario antimeridiano nella fascia oraria che comprende l'orario di entrata alla scuola e in orario pomeridiano nella fascia oraria che comprende l'orario di uscita dalla scuola, come comunicati dall'Istituzione Scolastica all'inizio dell'attività didattica.
2. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità; viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o altre sospensioni delle attività didattiche.
3. Per quanto concerne la scuola dell'Infanzia, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel corso del mese di giugno, successivamente al termine dell'attività didattica della scuola primaria, qualora il numero di utenti scenda al di sotto delle 10 unità.
4. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolarità ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dall'Istituzione scolastica alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.

Art. 4 – Modalità di iscrizione al servizio

1. Il Comune invia annualmente ai potenziali fruitori del servizio una comunicazione contenente le modalità di iscrizione, erogazione del servizio e di pagamento dello stesso e provvede alla pubblicazione di un Avviso sul sito istituzionale.

2. La domanda deve essere presentata in forma scritta, entro la data stabilita dall'Amministrazione comunale, utilizzando il modulo di iscrizione appositamente predisposto dagli Uffici comunali.
3. Con la sottoscrizione la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.
4. I genitori inoltre, con la sottoscrizione si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dall'Istituzione scolastica e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
5. La famiglia si impegna con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a comunicare l'eventuale persona delegata o ad autorizzare il rientro del minore non accompagnato, opzione consentita solo per gli iscritti alle classi quarta e quinta della Scuola primaria.
6. In caso di ripetuta assenza del genitore o suo delegato nel punto di rilascio del minore, il servizio potrà essere sospeso.
7. Le eventuali domande pervenute oltre il termine indicato dall'Amministrazione comunale, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere, solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
8. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta scritta da inoltrare tempestivamente agli uffici comunali in caso contrario la quota andrà in ogni modo corrisposta.

Art. 5 – Percorso e orari

1. I percorsi e gli orari dello scuolabus saranno definiti entro l'inizio dell'anno scolastico sulla base delle residenze degli utenti e degli orari della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Le fermate dello scuolabus saranno determinate tenendo conto dei seguenti elementi:
 - localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
 - distanza tra le fermate preferibilmente non inferiore a m. 500;
 - maggiore sicurezza possibile per i bambini e per la viabilità;
 - minimo intralcio al traffico.

Art. 6 – Responsabilità del personale addetto al servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato mediante l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale in regola con le normative vigenti in materia la cui conduzione è affidata ad autisti dipendenti dell'Amministrazione comunale o a soggetti terzi autorizzati.
2. Il servizio di accompagnamento, obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'infanzia ex art. 2 D.M. 31/01/1007, sarà svolto mediante affidamento a terzi.
3. Il personale predetto dovrà assicurare:
 - che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
 - che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
 - che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso del plesso scolastico; in tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
 - che l'autobus al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi

diritto siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno dell'ambito scolastico;

- che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
- che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o loro delegati, al recapito a tale fine comunicato all'atto dell'iscrizione; in tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro presso l'Ufficio della Polizia Municipale.

Art. 7 – Norme comportamentali

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 - stare seduti al posto;
 - avere le cinture di sicurezza allacciate;
 - non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - non disturbare l'autista durante la guida;
 - mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. In caso di comportamento scorretto da parte di qualche alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione comunale potrà adottare nei confronti della famiglia i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

Art. 8 - Tariffe

1. Le famiglie dei bambini che usufruiscono del trasporto scolastico concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità viene determinata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le quote applicate sono uguali per tutti gli utenti residenti nel Comune di Morgex, divise in fasce a seconda che l'utilizzo del servizio venga effettuato da uno o più figli.
3. La tariffa dovuta dovrà essere versata in due rate uguali: la prima entro il giorno 15 del mese di ottobre e la seconda entro il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo.
4. È prevista la determinazione da parte della Giunta Comunale anche della tariffa per gli utenti non residenti nel Comune di Morgex, tariffa unica senza divisioni in fasce, da pagarsi in due rate uguali: la prima entro il giorno 15 del mese di ottobre e la seconda entro il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo.
5. Per le tariffe non corrisposte e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si procederà alla sospensione del servizio ed al recupero forzato con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale.

Art. 9 - Uscite didattiche

1. L'utilizzo dello scuolabus è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate

dall'Istituzione Scolastica di appartenenza.

2. La richiesta di utilizzo dello scuolabus da parte dell'Istituzione Scolastica competente dovrà essere presentata in tempo utile e dovrà contenere:
 - programma dettagliato con orari e scopo della visita;
 - nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
 - l'eventuale indicazione della data "sostitutiva" dell'uscita in caso di maltempo o impossibilità di effettuazione uscita nella prima data indicata.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo nei casi in cui:
 - non sia possibile raggiungere la destinazione a piedi;
 - vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
 - gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;

TITOLO III MENSA SCOLASTICA

Art. 10 - Aveni diritto

1. La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale i cui fruitori sono gli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale e precisamente:
 - la scuola dell'infanzia;
 - la scuola primaria;
 - la scuola secondaria di primo grado;
 - gli insegnanti ed il personale ausiliario aventi diritto al pasto.
2. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.

Art. 11 - Articolazione del servizio

1. Il servizio è erogato in conformità al calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità ed all'articolazione dell'orario e dei rientri pomeridiani delle singole scuole.
2. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che non hanno rientri pomeridiani nella giornata del mercoledì, l'attivazione del servizio mensa in tale giornata è subordinata ad un numero minimo di 10 alunni che usufruiscono del servizio.
1. Al fine di promuovere una corretta educazione alimentare il menù proposto è elaborato in collaborazione con i competenti servizi dell'Azienda USL (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione). Dieroghe e diete particolari sono ammesse per motivi di salute o etico religiosi, previa presentazione di richiesta agli uffici comunali mediante l'apposito modulo.

Art. 12 - Modalità di iscrizione al servizio

1. Il Comune invia annualmente ai potenziali fruitori del servizio una comunicazione contenente le modalità di iscrizione, erogazione del servizio e di pagamento dello stesso e provvede alla pubblicazione di un Avviso sul sito istituzionale.
2. La domanda deve essere presentata in forma scritta, entro la data stabilita dall'Amministrazione comunale, utilizzando il modulo di iscrizione appositamente predisposto dagli Uffici comunali.
3. Al momento dell'iscrizione la famiglia dovrà scegliere tra la frequenza saltuaria o mensile al

servizio.

4. Con la sottoscrizione del modulo la famiglia si impegna a rispettare il regolamento di mensa scolastica e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.
5. La rinuncia al servizio di mensa o variazioni, devono essere tempestivamente comunicati per iscritto agli Uffici comunali.

Art. 13 - Norme comportamentali

1. In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni, comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione dei competenti organi scolastici o della ditta appaltatrice del servizio di assistenza scolastica, il Comune in accordo con questi ultimi e previa informazione agli esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.

Art. 14 - Tariffe

2. L'ente in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, fissa la contribuzione a carico degli utenti a parziale copertura dei costi del servizio di mensa scolastica, mediante deliberazione della Giunta Comunale, che ha facoltà di procedere nel corso dell'anno ad una rideterminazione in aumento delle tariffe del servizio di mensa qualora l'ente incontri difficoltà nella copertura dei relativi costi di gestione.
3. Sono previste quote mensili o quote per singolo pasto.
Le quote mensili applicate sono divise come segue:
 - a) in fasce a seconda se l'utilizzo del servizio viene effettuato da uno o più figli;
 - b) dal tipo di scuola frequentata: infanzia/primaria/secondaria di primo grado;Il costo del buono pasto giornaliero sarà differenziato secondo il tipo di scuola frequentata.
4. In caso di frequenza saltuaria, le famiglie degli alunni dovranno acquistare presso gli Uffici comunali i buoni giornalieri **che dovranno obbligatoriamente essere consegnati al personale della mensa il giorno dell'utilizzo del servizio.**
5. In caso di frequenza mensile, la tariffa dovrà essere versata in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese utilizzando l'avviso di pagamento PagoPA inviato dagli Uffici comunali.
6. Per i mesi di giugno e settembre, nei quali il servizio mensa si svolge parzialmente, non è previsto il pagamento (anche a compensazione delle vacanze durante l'anno scolastico) ad eccezione della scuola dell'infanzia per la quale è previsto anche il pagamento del mese di Giugno in misura ridotta.
7. **Per le tariffe non corrisposte in corso d'anno e per le quali sia stato sollecitato l'utente al pagamento con la scadenza prevista, si potrà procedere alla sospensione del servizio ed al recupero forzato con iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione di pagamento.**

TITOLO IV ESENZIONE, RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO MENZA E RIMBORSI

Art. 15 - Riduzione delle tariffe servizio mensa

1. Possono aver diritto alla riduzione del pagamento della tariffa mensile fissata per l'utilizzo del servizio di mensa gli alunni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano residenti nel Comune di Morgex;
- b) frequentino la scuola dell'infanzia o la scuola primaria di Morgex;
- c) il cui indicatore della situazione economica equivalente ISEE dei genitori, indipendentemente dalla loro appartenenza allo stesso nucleo familiare, sia contenuto nei limiti fissati annualmente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Art. 16 - Modalità di presentazione della domanda di riduzione

1. Le famiglie che intendono avvalersi delle agevolazioni tariffarie dovranno presentare apposita domanda per riduzione della tariffa per il servizio di mensa, su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, allegando l'attestazione ISEE in corso di validità.
2. La riduzione della tariffa mensile decorrerà dal mese di presentazione della domanda fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 17 - Esenzione del pagamento della tariffa

1. Potrà essere valutata dalla Giunta comunale l'esenzione totale dal pagamento della tariffa in casi particolari, su motivata richiesta dei servizi sociali di zona.

Art. 18 - Rimborso per malattia

1. E' possibile richiedere il rimborso della retta per il servizio di mensa solo nel caso di malattia, certificata da un medico, per una assenza non inferiore a cinque giorni e limitatamente ai giorni di effettivo utilizzo del servizio stesso.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.